



Sentenza n. 63/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Carola	Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74017** del registro di Segreteria, instaurato con atto di citazione depositato in data 18/7/2023 dalla Procura regionale presso questa Sezione, nei confronti del signor **Antonio PASQUARIELLO**, nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 19/4/1968 (c.f. PSQNTN68D191197X) ed ivi residente in Contrada San Tommaso n. 13, elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Marchesiello n. 52 presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Pasquarella (pec: avv.vincenzopasquarella@arubapec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

VISTO l'atto di citazione in giudizio della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 18 luglio 2023;

LETTA la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

ESAMINATI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 25 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, sentiti il relatore Consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Davide Vitale e l'Avvocato Vincenzo Pasquarella;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18/7/2023, il requirente ha evocato in giudizio il signor Antonio PASQUARIELLO, all'epoca dei fatti oggetto di giudizio 1° Mar. in servizio presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari "ACQUI" di Capua (CE), per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Amministrazione militare dell'importo complessivo di € 321.198,24 (di cui € 197.434,16 a titolo di danno patrimoniale, € 23.764,08 a titolo di danno da disservizio ed € 100.000,00 a titolo di danno all'immagine), o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

La pretesa risarcitoria in parola deriva dall'illecita sottrazione del complessivo importo di € 197.434,16, perpetrata dal PASQUARIELLO in danno del predetto 17° Reggimento Addestramento Volontari "ACQUI" di Capua, negli anni dal 2014 al 2017, *"approfittando del fatto che per ragioni d'ufficio poteva effettuare l'inserimento sulle piattaforme informatiche delle variazioni stipendiali del personale militare in ferma prefissata, [circostanza grazie alla quale il PASQUARIELLO] predisponeva e redigeva falsa documentazione amministrativa, contabile ed*

informatica attraverso la quale faceva risultare, contrariamente al vero, che soldati VFP1 congedati fossero ancora in servizio e pertanto avessero diritto a ricevere gli emolumenti stipendiali mensili, che venivano accreditati su conti correnti a lui stesso riconducibili. Inoltre, il Sottufficiale si appropriava di ulteriori somme di denaro predisponendo illegittimamente pagamenti per <anticipi stipendiali> e <fuori busta> predisponendo, redigendo e sottoscrivendo, quale liquidatore, falsa documentazione amministrativo-contabile" (cfr. pag. 2 atto di citazione).

Nel rendere conto dell'attività d'indagine espletata al fine di appurare gli aspetti di rilievo della fattispecie -attività istruttoria che traeva spunto dalla nota prot. n. M_DE23980/0009426/Cod.id. Nu. LEGALE Ind.cl del 9/5/2018 del Comandante del 17° Reggimento Addestramento Volontari "ACQUI" di Capua con cui si segnalava all'Ufficio requirente erariale l'instaurazione del procedimento penale 87/18 mod. 21 presso la Procura Militare di Napoli a carico dell'odierno convenuto in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio- la Procura Regionale ha rappresentato che i fatti medesimi, sopra sintetizzati, hanno originato condanna in sede penale del PASQUARIELLO, resa definitiva con la sentenza del 28/2/2023 della Corte di Cassazione, 1^a Sezione, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto dalla Difesa del medesimo PASQUARIELLO avverso la sentenza n. 42/2022 della Corte d'Appello Militare con la quale questi, in parziale riforma della decisione di condanna in primo grado mediante riconoscimento di vizio parziale d'infermità mentale del responsabile in quanto affetto da ludopatia, si è visto irrogare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione militare, con rimozione del grado, per il reato di truffa

pluriaggravata. Nell'atto introduttivo del giudizio, quindi, nel descrivere in dettaglio i fatti all'origine della pretesa risarcitoria ivi dedotta e nel confutare le controdeduzioni svolte dal PASQUARIELLO nella fase pre-processuale, la Procura Regionale si è soffermata nel delineare le tre voci di nocumento erariale derivate dai fatti in parola, ovvero: danno patrimoniale, consistente *"nel totale degli emolumenti erogati sine titolo, atteso che i beneficiari apparenti non erano più in servizio, e dirottati sui conti correnti dell'imputato per un importo complessivo di 197.434,16 €, al lordo delle ritenute fiscali, così come quantificato dall'amministrazione danneggiata"* (cfr. pag. 9 atto di citazione); danno da disservizio, *"arrecato al complessivo apparato amministrativo, [per avere] le attività illecite accertate hanno distratto le energie lavorative retribuite del citato funzionario dal fine tipico e [...] costretto l'impiego di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica"* (cfr. pag. 10 atto di citazione), quantificato in € 22.764,08 (pari al 20% di quanto complessivamente percepito da Antonio PASQUARIELLO, a titolo di retribuzione, nel periodo in cui si sono consumati gli episodi illeciti accertati, ovvero tra il giugno 2014 e l'ottobre 2017) + € 1.000,00 (pari al costo, equitativamente determinato, sostenuto dall'amministrazione militare per i lavori della commissione d'inchiesta appositamente costituita); danno all'immagine, *"arrecato all'immagine e alla reputazione dell'esercito italiano atteso che la sistematica condotta riprovevole tenuta dal sottoufficiale ha senz'altro contribuito a far accrescere, nell'opinione pubblica, la deviata idea che queste condotte siano abituali nell'ambiente militare"*, quantificato equitativamente in circa la metà dell'utilità percepita,

ovvero in € 100.000,00, *“tenuto conto della dimensione prevalentemente locale della diffusione della notizia”* (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Inoltre, il requirente, che ha sottolineato la connotazione dolosa della condotta del convenuto, ha altresì esposto le ragioni per le quali non deve, a suo avviso, attribuirsi, alcuna efficacia esimente/giustificativa alla ludopatia sofferta dal PASQUARIELLO, richiamando in proposito la sentenza n. 32/2023 della Sezione Giurisdizionale Marche nonché giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Instauratosi il contraddittorio, Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria pervenuta in data 24/1/2024, chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito e, in subordine, la riduzione dell'importo del danno patrimoniale con rigetto, comunque, delle domande risarcitorie riguardanti i danni da disservizio e all'immagine. Riguardo la prima voce di danno (patrimoniale diretto) la Difesa del PASQUARIELLO ha sviluppato argomentazioni concernenti le circostanze che la condotta tenuta dall'incolpato nello svolgimento del nuovo incarico assegnatogli si rivela oltremodo apprezzabile, *“secondo il giudizio che la stessa Amministrazione ha dato sulle sue prestazioni, sul suo comportamento e sulla sua affidabilità”*, vi è stato in sede penale il riconoscimento formale della sussistenza del vizio parziale di mente ed è stata riscontrata l'intervenuta remissione del disturbo (ludopatia), certificata dall'autorità sanitaria competente. Inoltre, ad avviso del convenuto non andrebbero conteggiate le ritenute fiscali, *“che sono recuperabili dall'Erario e che comunque non sono andate a confluire in un patrimonio diverso da quello erariale, non configurandosi per le relative somme, alcun danno”*.

In riferimento al danno da disservizio, il PASQUARIELLO ne ha evidenziato l'infondatezza, rappresentando che la relativa domanda risarcitoria si rivela del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio *“posto che, non risulta provato lo svolgimento di un servizio carente delle sue qualità essenziali né contestata alcuna circostanza inerente allo svolgimento del servizio o che abbia causato una comprovata riduzione dell'efficienza”*. Infine, per quanto concerne il danno all'immagine, il deducente ne contesta l'ammissibilità alla luce delle disposizioni contenute nel quadro normativo di riferimento e, comunque, la quantificazione, reputata di eccessivo ammontare *“in considerazione del ruolo rivestito dall'imputato all'interno dell'amministrazione (trattasi di dipendente non rivestente funzioni dirigenziali o apicali, né di particolare responsabilità) e della contenuta diffusione della vicenda sugli organi di stampa (un solo articolo di stampa locale), ma soprattutto dello stato di minorazione psichica in cui sono state realizzate le condotte contestate”*.

Nella odierna pubblica udienza il PM ha integralmente confermato l'atto introduttivo del giudizio, precisando altresì, a confutazione delle deduzioni difensive, che l'elemento soggettivo del contestato illecito amministrativo-contabile non può reputarsi neppure parzialmente eliso dalla ludopatia sofferta dal PASQUARIELLO, come del resto chiaramente desumibile dai principi elaborati dalla Corte di Cassazione e in sede giurisdizionale contabile, e che le ulteriori circostanze invocate dalla Difesa del convenuto ai fini della riduzione dell'addebito non esercitano alcuna incidenza; il PM ha poi richiamato la decisione n. 24/2020 delle SS.RR. di questa Corte dei conti riguardo la quantificazione del danno

patrimoniale diretto al lordo -e non al netto- delle ritenute fiscali, evidenziando infine, la piena prova nel caso di specie della sussistenza del danno da disservizio, desumibile dal tempo di lavoro dedicato alle sottrazioni illecite.

L'Avv. Pasquarella ha a sua volta, confermato le conclusioni versate nella memoria difensiva, meglio specificandone i punti-cardine.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda la domanda, versata dalla Procura Regionale nell'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento -a favore dell'Amministrazione militare- della somma complessiva di € 321.198,24 (di cui € 197.434,16 a titolo di danno patrimoniale, € 23.764,08 a titolo di danno da disservizio ed € 100.000,00 a titolo di danno all'immagine), quale nocumento subito dalla predetta Amministrazione per effetto della condotta, la cui illiceità è già stata accertata in sede giurisdizionale penale tanto da generare la statuizione di condanna menzionata nella premessa in fatto, appropriativa di danaro apparentemente destinato a corrispondere emolumenti stipendiali a militari (già collocati in congedo) e in realtà, attraverso appositi artifici e raggiri, fatti confluire su conti correnti intestati ad Antonio PASQUARIELLO.

B. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari ed al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso

concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

C. Riguardo l'**elemento oggettivo** del prospettato illecito amministrativo-contabile, va in primo luogo rilevato che la sussistenza del danno patrimoniale diretto emerge, nel caso di specie, *per tabulas*: invero, dall'analisi degli atti di causa risulta quanto segue.

Con nota prot. n. M_DE23980/0009426/Cod.id. Nu. LEGALE Ind.cl del 9/5/2018 del Comandante del 17° Reggimento Addestramento Volontari "ACQUI" di Capua si dava notizia alla Procura erariale, dell'instaurazione del procedimento penale 87/18 mod. 21 presso la Procura Militare di Napoli a carico dell'odierno convenuto, allora in servizio presso il medesimo Reggimento, indagato per truffa continuata pluriaggravata e peculato militare perché, a più riprese tra il 2014 e il 2017, *"con la qualifica di addetto alla contabilità, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle credenziali di accesso al sistema informatico e delle password, utilizzate per il pagamento del personale militare in servizio presso il Reggimento, essendo titolare di due carte prepagate ricaricabili nominative, collegate a due conti correnti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, aveva predisposto e redatto falsa documentazione amministrativa con cui aveva fatto risultare ancora in servizio VFP1 che invece erano stati inviati in congedo,*

facendo così effettuare pagamenti su conti correnti a se stesso intestati";

con la medesima nota si comunicava altresì che, per la puntuale quantificazione delle somme sottratte sarebbe stata istituita una commissione d'inchiesta amministrativa. La relazione conclusiva di tale commissione -trasmessa con nota prot. 8631 del 7/10/2020- accertava la responsabilità esclusiva, a titolo di dolo, del 1° Mar. Antonio PASQUARIELLO, *"il quale approfittando del fatto che per ragioni d'ufficio poteva effettuare l'inserimento sulle piattaforme informatiche delle variazioni stipendiali del personale militare in ferma prefissata, predisponeva e redigeva falsa documentazione amministrativa, contabile ed informatica attraverso la quale faceva risultare, contrariamente al vero, che soldati VFP1 congedati fossero ancora in servizio e pertanto avessero diritto a ricevere gli emolumenti stipendiali mensili, che venivano accreditati su conti correnti a lui stesso riconducibili. Inoltre, il Sottufficiale si appropriava di ulteriori somme di denaro predisponendo illegittimamente pagamenti per <anticipi stipendiali> e <fuori busta> predisponendo, redigendo e sottoscrivendo, quale liquidatore, falsa documentazione amministrativo-contabile. Per i fatti verificati, la commissione accertava un danno erariale per l'Amministrazione Difesa pari a 197.434,16 €" (cfr. 2 pag. atto di citazione).*

Con la medesima nota, veniva trasmesso decreto di addebito, datato 5/10/2020 e notificato al PASQUARIELLO in data 27/10/2020, della complessiva somma di € 197.434,16 oltre interessi legali, a firma del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, cui seguiva atto di costituzione in mora notificato al militare in data

30/10/2020. Con nota prot. 10887 del 23/11/2020 si provvedeva poi ad integrare la relazione della commissione d'inchiesta con l'invio della documentazione relativa ai lavori della stessa. In data 20/10/2021 il 17° Reggimento Addestramento Volontari "ACQUI" di Capua trasmetteva ancora, con nota prot. 15832, la sentenza n. 31/2021 del Tribunale Militare di Napoli con la quale, accertata la responsabilità del PASQUARIELLO nei termini prospettati dalla Procura presso il medesimo Tribunale, si statuiva nei suoi confronti condanna alla pena principale di anni 4 mesi 3 di reclusione militare e a quella accessoria della rimozione del grado per il reato di truffa pluriaggravata. A ciò conseguiva il decreto del Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0549819 del 24/12/2021 di sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego del PASQUARIELLO. In riscontro ad ulteriore attività istruttoria della Procura erariale, la predetta Amministrazione militare di appartenenza del convenuto comunicava, con nota prot. 589 del 20/1/2023, che la Corte Militare di Appello – 2^a Sezione aveva adottato la sentenza n. 42/2022, di parziale riforma della decisione di condanna in primo grado (riducendo a 1 anno e 10 mesi la pena della reclusione militare, per aver riconosciuto la sussistenza di vizio parziale di mente in correlazione con la ludopatia sofferta dal PASQUARIELLO) e che tale ultima decisione era stata impugnata dal sottoufficiale innanzi alla Corte di Cassazione. Infine, con nota prot. 4343 del 18/4/2023, il Reggimento comunicava l'esito del ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile, e la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna a far data dal 28/2/2023.

Dalla lettura degli atti acquisiti -in particolare, delle sentenze penali di

condanna e della relazione della commissione d'inchiesta- emerge che la sottrazione della somma dianzi indicata (€ 197.434,16, così quantificata dalla commissione d'inchiesta, al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro) è avvenuta mediante l'effettuazione di pagamenti apparentemente riferibili a militari non più in servizio, ma in realtà convergenti su conti intestati allo stesso PASQUARIELLO, il quale provvedeva a ordinare il pagamento di emolumenti a favore di militari già congedati, ma il cui congedo non era ancora stato registrato, così da farlo risultare ancora in servizio; ciò era possibile in quanto la mancata registrazione perdurava 3/4 mesi, durante i quali continuavano a essere pagati gli stipendi a nome del militare congedato. Le operazioni in parola erano rese concretamente eseguibili in ragione della circostanza che il sottoufficiale era di fatto (pur se non di diritto) in possesso di tutte le credenziali utili allo scopo (quelle per l'inserimento delle variazioni stipendiali, quelle del capo gestione finanziaria, quelle del capo servizio amministrativo, quelle del contabile agli assegni), *“tutte rinvenute su un foglio ritrovato sulla scrivania di Pasquariello in sede di perquisizione”* (cfr. pag. 4 atto di citazione). Più in dettaglio, avveniva che dopo l'arruolamento e l'indicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli bancari, alcuni militari rinunciavano a proseguire il corso, così venendo congedati; anziché effettuare l'immediata rimozione dei loro nominativi dalla lista di quelli aventi diritto al pagamento dello stipendio in quanto ancora in servizio, il PASQUARIELLO, utilizzando le credenziali di accesso al sistema informatico di cui era in possesso sostituiva l'IBAN del militare che andava in congedo con il proprio - per garantirsi

l'accaparramento mensile di diversi stipendi apparentemente riferibili a militari ancora in servizio, ma in realtà già congedati- quindi procedeva alla validazione della variazione con la password del Capo servizio *“oppure lasciava che fosse quest'ultimo a compiere la validazione, dato che essa non comportava alcun controllo sostanziale sulla correttezza dell'operazione”* (cfr. pag. 4 atto di citazione). L'inserimento del proprio IBAN era ovviamente il passaggio necessario, preliminare a quelli successivi, necessari all'appropriazione degli emolumenti retributivi non spettanti, i quali si differenziavano a seconda del sistema informatico di gestione stipendiale usato nel corso del tempo, ma rispondevano in ogni caso alla medesima logica.

Il giudice di seconde cure ha confermato la ricostruzione fattuale della vicenda eseguita nel primo grado del procedimento penale, nel quale si è fatto specifico riferimento, nell'analizzare lo svolgimento della vicenda oggetto anche dell'odierno giudizio, agli elementi probatori di natura testimoniale e peritale *“<in quanto elementi che hanno permesso di sistematizzare e comprendere il senso altrimenti inafferrabile dei dati contabili che compongono il nucleo delle risultanze documentali>.* Queste ultime sono sostanzialmente rappresentate dalla perizia contabile in atti acquisita, a firma del Ten. Col. Adele Terracciano, che, sentita in dibattimento all'udienza dell'8/7/2021, esponeva ed esplicava maggiormente i risultati del proprio elaborato [...] (<I periodi in contestazione sono essenzialmente due, corrispondenti ai due diversi sistemi che si sono succeduti per la gestione stipendiale. Prima di metterli a confronto, va detto che, in base alla normativa del settore, gli unici

agenti che avrebbero potuto operare nella gestione stipendiale erano quelli del servizio amministrativo. Al RAV 'Acqui', invece, si è realizzata una gestione anomala, in quanto la competenza a compiere le variazioni amministrative e contabili relative ai volontari che venivano assunti al Reparto fu affidata al Nucleo gestione contante. Più precisamente, tali variazioni avrebbero dovuto essere apportate dal contabile agli assegni e validate dal Capo Servizio amministrativo, mentre, nel periodo in considerazione, il contabile agli assegni non era previsto ed era sostituito dal suddetto Nucleo gestione contante, istituito dall'atto dispositivo n. 1 e di cui faceva parte PASQUARIELLO. Probabilmente, il Nucleo gestione contante fu istituito perché il numero dei militari da gestire era elevato, sicché non avrebbe potuto essere gestito secondo il modello comune. Un'altra anomalia riscontrata ha riguardato la previsione di password non nominative ed esclusive per ciascun militare, bensì genericamente assegnate al reparto e condivise da più militari, tra cui PASQUARIELLO. Ciò ha comportato, tra l'altro, che con la stessa password si sia talvolta proceduto sia all'inserimento delle più volte citate variazioni (di fatto assegnate al Nucleo gestione contante) sia alla loro validazione (di diritto spettanti al Capo Servizio amministrativo). Ciò posto, la principale differenza tra i due sistemi di gestione informatica degli stipendi che si sono succeduti consiste nella bidirezionalità del flusso dei dati nel primo sistema, anteriore a NoiPa, e nella unidirezionalità dello stesso flusso nel secondo sistema, corrispondente a NoiPa. Più precisamente, nel primo sistema, una volta inseriti e validati, i dati venivano trasmessi al Centro di Roma, che li

inoltrava al Mef che a sua volta li restituiva sotto forma di flussi di ritorno al Servizio amministrativo del RAV, ossia all'unico organo competente alla emissione dei cedolini così elaborati e alla successiva liquidazione delle somme stipendiali. In ogni caso, il controllo si esauriva a livello periferico, perché una volta uscito dal reparto e inviato a Roma, il flusso di dati non avrebbe potuto essere modificato. Dopo l'istituzione del Sistema NoiPa, invece, i dati stipendiali, dopo essere stati inseriti, elaborati e validati dai suddetti organi del RAV, veniva inviato a tale sistema, che (anziché restituirlo come in passato) procedeva non solo all'emissione dei cedolini, ma anche a ordinare l'accredito delle relative somme tramite la Banca d'Italia agli istituti presso cui erano accesi i conti indicati dai militari beneficiari. Quanto, infine, al danno/profitto che PASQUARIELLO ha prodotto facendosi accreditare sui propri conti, nei vari periodi in contestazione, stipendi a lui non spettanti in quanto ascrivibili a militari che egli faceva falsamente apparire come ancora in servizio, esso (come si ricava dalla relazione peritale), ammonta grosso modo a quello indicato in imputazione [...]” (cfr. pagg. da 19 a 21 della sentenza n. 42/2022 della C.A. Militare – 2^a Sezione).

Il dettaglio delle operazioni illecite compiute dal PASQUARIELLO - complessivamente n. 63, protrattesi in arco temporale triennale, 2014/2017- con l'indicazione della data, dell'importo liquidato, del nominativo del volontario congedato beneficiario “apparente”, nonché del numero di conto corrente riconducibile al Pasquariello dove i relativi importi sono stati dirottati, è riportato integralmente in tabelle contenute nelle due sentenze penali.

Il danno patrimoniale, quindi, in adesione alla prospettazione attorea, deve ritenersi consistere nel *“totale degli emolumenti erogati sine titolo, atteso che i beneficiari apparenti non erano più in servizio, e dirottati sui conti correnti dell'imputato per un importo complessivo di 197.434,16 €, al lordo delle ritenute fiscali, così come quantificato dall'amministrazione danneggiata”*.

Sul punto peraltro, non sussistono ad avviso del Collegio, ragioni per discostarsi dal principio di diritto reso, in sede nomofilattica, dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale che, con sentenza n. 24/2020/QM, hanno concluso come segue: *“in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”*. Infatti, *“gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi, in quanto compresi nell'esborso, gravano, al pari delle altre causali, sul bilancio dell'ente danneggiato come componente negativa. Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che la quantificazione degli emolumenti che l'appellante è tenuto a restituire deve essere operata, al lordo poiché, vertendosi in tema di un illecito con conseguente danno erariale, è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata (Sez. I App., n. 40/2023)”* (Sez. I App, sent. n. 476/2023).

Riguardo il danno da disservizio, la Procura Regionale lo descrive come *“arrecato al complessivo apparato amministrativo, poiché le attività illecite accertate hanno distratto le energie lavorative retribuite del citato funzionario dal fine tipico e hanno inoltre costretto l'impiego di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica (costretta ad attività diverse da quelle previste dalla legge al fine di controllare e verificare le anomale attività realizzate dal Pasquariello, allo scopo di rimediare alle violazioni della legalità e del buon andamento amministrativo dallo stesso perpetrate). Trattasi di pregiudizi alla dimensione economico-patrimoniale dell'agire pubblico, la cui sussistenza in concreto può desumersi da una presunzione semplice (affidata alla «prudenza del giudice» a partire dagli elementi di fatto già provati: art. 2729 c.c.), oltre ad essere comunque riconducibile al fatto notorio (art. 95, comma 2, c.g.c., che riproduce il principio generale espresso dall'art. 115, comma 2, c.p.c., applicabile ai giudizi contabili ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c.)”*. Nella quantificazione del prospettato pregiudizio il requirente, correlandolo *“alla stima di minor valore delle prestazioni rese di fatto dal funzionario con contenuti palesemente difforni dagli obblighi di servizio”*, lo ha indicato come *“coincidente con la percentuale del 20% di quanto complessivamente percepito da Antonio Pasquariello, a titolo di retribuzione, nel periodo in cui si sono consumati gli episodi illeciti accertati”*; poiché tra il giugno 2014 e l'ottobre 2017 il sottoufficiale ha percepito uno stipendio complessivo pari a € 113.820,40, *“il danno da disservizio derivante dalla distrazione, a fini illeciti e contrari all'interesse dell'Amministrazione stessa, dell'energie lavorative può quantificarsi in €*

22.764,08" (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione), importo al quale dovrebbe aggiungersi, al medesimo titolo, *"il costo sostenuto dall'amministrazione militare per i lavori della commissione d'inchiesta, nominata ad hoc con provvedimento del comando di Comfordot del 4 luglio 2019 e composta da tre militari (segnatamente un generale di divisione, un colonnello e un capitano), che, a quanto si apprende dalla relazione finale, ha svolto la sua attività per diversi mesi (dal luglio 2019 al maggio 2020), compiendo diversi sopralluoghi intesi all'acquisizione di documenti, interrogatori di persone informate dei fatti e riunioni"*; costo che nell'atto introduttivo del giudizio viene equitativamente determinato in € 1.000,00.

Ebbene, con riferimento a tale voce di danno, il Collegio reputa di dover aderire al (contrario) assunto difensivo (sintetizzato in premessa), almeno per quanto riguarda l'asserita *"distrazione, a fini illeciti e contrari all'interesse dell'Amministrazione stessa, dell'energie lavorative"*. Sul punto, infatti, il PASQUARIELLO rappresenta -condivisibilmente- che *"nel caso all'odierno esame non risulta in alcun modo provato il danno patrimoniale derivante da un effettivo disservizio, posto che, non risulta provato lo svolgimento di un servizio carente delle sue qualità essenziali né contestata alcuna circostanza inerente allo svolgimento del servizio o che abbia causato una comprovata riduzione dell'efficienza (peraltro, non è stato né allegato e né provato che le condotte contestate al Pasquariello siano state tenute in orario di servizio). Inoltre, le condotte del Pasquariello si realizzavano in pochi secondi e bastava la sostituzione del codice Iban del militare congedato con quello suo personale, senza ulteriori attività successive"*.

In effetti -come, ancora una volta, correttamente rilevato dalla Difesa del convenuto- la riprovevolezza della condotta da questi tenuta nel causare all'Amministrazione di appartenenza il danno patrimoniale diretto mediante illecite sottrazione di denaro della stessa, non può far presumere che tale condotta abbia determinato, in via pressoché automatica, la non conformità del servizio dell'autore alle richieste qualità essenziali dello stesso, o comunque una riduzione della complessiva efficienza dell'azione amministrativa, tanto da comportare una dispersione, ovvero una almeno parzialmente inutile erogazione, degli emolumenti stipendiali corrisposti. *“Il danno da disservizio si configura in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa. Tale danno travalica la mera violazione di obblighi di servizio e si sostanzia in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici. L'effetto dannoso, dunque, si misura in termini di perdita di valore dei fattori economici e produttivi della p.a. Il danno da disservizio, pertanto, è correlato al minore risultato raggiunto dall'apparato organizzativo, da cui deriva un pregiudizio all'utilità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità dell'azione amministrativa. La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione”* (Sez. III Appello, sent. n. 8/2024).

Nella fattispecie, la Procura non ha fornito la prova della componente da disservizio del lamentato danno, essendosi limitata ad una generica

affermazione di sussistenza del danno medesimo, quasi che esso dovesse essere considerato come *in re ipsa*. Per tal motivo, siffatta prospettazione non può trovare adesione.

A diverse conclusioni, il Collegio reputa di pervenire con riferimento alla seconda posta della medesima voce di danno (da disservizio), rappresentata dal *“costo sostenuto dall'amministrazione militare per i lavori della commissione d'inchiesta, nominata ad hoc con provvedimento del comando di Comfordot del 4 luglio 2019 e composta da tre militari (segnatamente un generale di divisione, un colonnello e un capitano), che, a quanto si apprende dalla relazione finale, ha svolto la sua attività per diversi mesi (dal luglio 2019 al maggio 2020), compiendo diversi sopralluoghi intesi all'acquisizione di documenti, interrogatori di persone informate dei fatti e riunioni”* (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione). Tale costo, descrivibile come quello sostenuto per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, viene determinato dal requirente, *“in via necessariamente equitativa”*, nell'importo di € 1.000,00; quantificazione che, risultando apprezzabilmente prudentiale, il Collegio reputa di poter condividere, anche sotto il profilo della determinazione in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. ex plurimis, Sez. I Appello, sent. n. 336/2022).

Con riferimento, infine, al danno all'immagine, il requirente contabile ne fonda la contestazione sulla lesione arrecata *“all'immagine e alla reputazione dell'esercito italiano atteso che la sistematica condotta riprovevole tenuta dal sottoufficiale ha senz'altro contribuito a far*

accrescere, nell'opinione pubblica, la deviata idea che queste condotte siano abituali nell'ambiente militare (oltre che nell'amministrazione pubblica generalmente intesa)", circostanza deducibile dal fatto che "diversi sono gli articoli di stampa dedicati a tale incresciosa vicenda [...] sintomatici di quanto il fatto abbia turbato l'opinione pubblica locale", fra i quali "un articolo di stampa, in particolare, raccoglie lo sfogo della comunità di cittadini su cui insiste il Reggimento Acqui e in particolare le dichiarazioni del primo cittadino di Capua (la città che ospita il Reggimento) [...] lo stesso Reggimento Acqui rappresenta che <la notizia dell'evento si è diffusa tra il personale del Reggimento creando scalpore e stupore tra i commilitoni>. Il grave nocumento arrecato al prestigio dell'amministrazione militare risulta quindi senz'altro comprovato sia nella sua dimensione esterna, come impatto sull'opinione pubblica, sia in quella interna, come attentato al senso di appartenenza dei commilitoni al medesimo reggimento" (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione). Riguardo la quantificazione di tale voce di danno, la P.R., tenendo conto della dimensione prevalentemente locale della diffusione della notizia (all'interno del solo Reggimento Acqui e nella comunità di Capua), ne propone la determinazione in via equitativa, nella misura della metà circa dell'utilità percepita e, quindi, in € 100.000,00, anziché nel doppio dell'utilità percepita indicata per il caso di reato accertato con sentenza irrevocabile (come nel caso di specie) dall'art. 1, comma 1-sexies, L. n. 20/1994.

La Difesa del convenuto ha contestato l'ammissibilità di quest'ultima domanda risarcitoria, la quale sarebbe azionabile soltanto in presenza di

condanna ricevuta in sede penale, passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal Capo I – Titolo II – Libro II del Codice Penale (artt. 314 e segg.), ovvero per uno dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione", laddove il reato del quale il PASQUARIELLO è stato riconosciuto responsabile in sede penale, è la truffa (pluriaggravata), di cui all'art. 234 C.P., come tale insuscettibile di costituire presupposto di azionabilità dell'azione erariale per danno all'immagine.

Sul punto, peraltro, va ricordato che la disciplina del danno all'immagine è attualmente contenuta nell'art. 51 comma 7, del codice della giustizia contabile, per il quale: *"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"*.

Condizioni per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per danno all'immagine sono, quindi -per effetto della disciplina della materia de qua rinnovata nel 2016- la sussistenza di un reato in danno della pubblica amministrazione e la circostanza che tale reato sia stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato (cfr. ex

plurimis, Sez. Giur. Emilia Romagna, sent. n. 85/2021).

“Sul novero dei reati che permettono l'esercizio di azione risarcitoria per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, si condivide la tesi della Procura, conforme alla (prevalente) giurisprudenza contabile, secondo cui, dopo l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d. lgs. n. 174\2016) è venuta meno la limitazione ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ai sensi delle originarie previsioni del c.d. <Iodo Bernardo>: art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), <in ragione del mutato quadro normativo>. Infatti, [tale] prevalente giurisprudenza ha più volte correttamente affermato (C. conti, sez. Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez. Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., Il Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale.

Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez. Lombardia, 1° febbraio 2022 n.22 e id., sez. Liguria, 10.12.2019 n.204) che: - dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. I, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che <quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice>; - a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo; - non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la sola commissione di un delitto in danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute patrimoniali in suo danno, come nella specie (Sez. giur. Lombardia, n. 110/2022).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che i reati commessi dal [PASQUARIELLO] abbiano provocato un <danno>, essendo stati posti in essere comportamenti idonei a generare discredito e pregiudizio alla reputazione dell'Amministrazione militare. [...]" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 69/2023, pronunciata su fattispecie analoga a quella qui

esaminata ed espressiva dell'orientamento appena illustrato, cui il Collegio ritiene di allinearsi, in ragione della razionalità e della lucidità del ragionamento che lo sostiene).

Riguardo la quantificazione del danno all'immagine, si osserva nel caso di specie -come del resto, ha già condivisibilmente rappresentato il requirente- che la concreta rilevabilità di *clamor fori* di limitate ampiezza e risonanza, impedisca l'applicazione *sic et simpliciter* del criterio presuntivo del "duplum" enunciato dall'art. 1 comma 1 sexies L. 20/1994, come aggiunto dal comma 62 dell'art. 1, L. n. 190/2012, per cui nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente; nel caso di specie infatti, la prova contraria consentita dalla norma è in atti e consiste nell'insussistenza della diffusione della notizia all'esterno dell'Amministrazione (quantomeno nella sua diffusione in misura scarsamente significativa, attraverso un solo articolo di stampa e risonanza circoscritta all'interno del solo reggimento R.A.V. "Aqui" e nella comunità di Capua), nella tipologia delle condotte per cui è intervenuta condanna che, seppure riprovevoli, non sono paragonabili per gravità a fatti, ad es. di corruzione o peculato, nella qualità soggettiva del convenuto, semplice 1.mo Mar. dell'esercito e quindi in posizione sicuramente non elevata della scala gerarchica (il discredito che ricade sull'Amministrazione è maggiore, qualora i comportamenti dannosi siano

posti in essere da soggetti che rivestono posizioni di responsabilità) (cfr. Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 69/2023, cit.).

In considerazione di ciò, e valutati tutti i parametri enunciati da Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003, il Collegio reputa equo quantificare il danno all'immagine subito dall'Amministrazione militare nella somma di € 50.000,00, (anziché in € 100.000,00 come prospettato dalla P.R.) ai sensi dell'art. 1226 c.c.

In conclusione, il complessivo danno arrecato dal PASQUARIELLO all'Amministrazione Militare ammonta a complessivi € 248.434,16 (€ 197.434,16 per danno patrimoniale diretto, € 1.000,00 per danno da disservizio ed € 50.000,00 per danno all'immagine).

D. Riguardo il nesso eziologico tra la condotta illecita del PASQUARIELLO -il cui rapporto di servizio con l'Amministrazione militare è ovviamente sussistente per il grado rivestito e la funzione svolta nell'ambito del R.A.V. "Aqui"- e il triplice pregiudizio erariale sopra descritto, nonché l'elemento soggettivo della condotta medesima che la P.R. descrive come connotata da dolo, si osserva il primo luogo, che il giudice penale di prime cure ha ritenuto l'ipotesi fattuale accusatoria *"pienamente provata sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo"*; in dettaglio, si legge in proposito nella sentenza del Tribunale Militare che la responsabilità del PASQUARIELLO per i reati contestatigli *"si ricava non solo dalla piena confessione dell'imputato, ma anche e soprattutto dal dato [...] della costante riconducibilità a lui dei conti su cui affluivano le somme stipendiali indebitamente pagate"* (cfr. pag. 40 della sentenza). Nel dettaglio delle condotte illecite rilevate, in sede giurisdizionale

penale sono state accertate come addebitabili al PASQUARIELLO, l'indebita conservazione nel sistema dei profili dei militari che andavano in congedo -che risultavano così ancora in servizio- nonché la sostituzione degli IBAN da loro comunicati al momento dell'arruolamento con IBAN collegati a conti intestati allo stesso PASQUARIELLO, il quale utilizzando le credenziali di accesso al sistema informatico che aveva a disposizione, sostituiva l'IBAN del militare che andava in congedo con il proprio IBAN, attivando il meccanismo descritto dal c.t.u. incaricato dal giudice penale, le cui conclusioni, illustrate nella fase dibattimentale del giudizio che ha avuto luogo presso il Tribunale Militare, sono state precedentemente riportate e consentono di escludere le *“gravi leggerezze dei superiori, che non si erano premurati di garantire l'esclusività delle [...] credenziali”* di accesso al sistema informatizzato, ipotizzate dal requirente nell'atto di citazione in giudizio, visto che il PASQUARIELLO eseguiva gli illeciti accrediti a sé medesimo, utilizzando passwords assegnate, non in esclusiva ad uno piuttosto che ad altro soggetto ma *“genericamente assegnate al reparto e condivise da più militari, tra cui PASQUARIELLO”* (v. supra). Considerazione quest'ultima, che consente di escludere l'addebitabilità ad ulteriori soggetti, di comportamenti negligenti nella custodia delle passwords in parola.

La circostanza che anche il giudice penale di seconde cure abbia confermato la riconducibilità delle condotte truffaldine appurate nel giudizio di primo grado, in via esclusiva, al sottoufficiale PASQUARIELLO, rappresenta ulteriore motivo di individuazione in via esclusiva del nesso eziologico appena analizzato.

Riguardo la connotazione dolosa della condotta del soggetto evocato in giudizio, il Collegio reputa di non poter condividere l'assunto difensivo, secondo cui la stessa debba essere valutata come almeno attenuata, dalla ludopatia sofferta dal PASQUARIELLO, accertata dalle relazioni peritali intervenute nel corso del procedimento penale, sulla base delle quali la Corte d'Appello Militare ha riconosciuto la sussistenza di vizio parziale di mente. Sul punto, in particolare, il giudice penale di secondo grado ha rilevato, sulla base attenta analisi della patologia in parola e delle risultanze degli elaborati consulenziali versati in atti, che in correlazione a tale DAG (Disturbo da Gioco d'Azzardo) e *“alla luce dei complessivi approfondimenti sanitari specialistici effettuati nei suoi confronti”*, potesse ritenersi nel PASQUARIELLO *“integra la sola capacità di intendere, ossia la sua capacità di percepire e riconoscere il valore degli atti che si accingeva a compiere”*, bensì sensibilmente inficiata la capacità di volere, ovvero la *“capacità di autodeterminarsi -pur sulla base del presupposto cognitivo costituito dalla piena capacità di comprendere il disvalore penale de proprio comportamento- e dunque capacità di optare, in assenza di coazioni di alcun tipo, per una specifica condotta”*. Sul punto, quindi, la C.A. Militare ha concluso osservando che *“sebbene grandemente ridotta, la capacità di volere del PASQUARIELLO non appare però del tutto assente, posto che il fatto illecito si è manifestato in una pluralità di azioni, presupponenti una determinata predisposizione di operazioni, implicanti anche spazi temporali nei quali l'imputato non ha commesso alcun illecito e durante i quali è agevole dedurre che la pressione irresistibile al gioco, tale da limitare la piena*

libertà di scelta del soggetto (il c.d. <disordine di impulso>) fosse attenuata”.

Nella presente sede giurisdizionale amministrativo-contabile, peraltro, le considerazioni da svolgere non sono sovrapponibili a quella sviluppate in sede penale, per le ragioni -qui condivise- esposte dalla Sez. I d'Appello nella sentenza n. 157/2020, nella quale si è osservato, in riferimento ad analoga fattispecie, che *“Non è revocabile in dubbio che, con particolare riguardo al profilo della imputabilità della responsabilità penale, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato che la ludopatia può integrare un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi potenzialmente idoneo a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla detta imputabilità, per il profilo della capacità di volere (Cassazione penale sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463). Nella misura in cui il disturbo della personalità registri una dipendenza dell'agente da situazioni e beni può tradursi in una causa di esclusione dell'imputabilità là dove esso assuma connotati di intensità tali da escludere la capacità dell'agente di autodeterminarsi. Si aggiunga che, secondo la richiamata giurisprudenza, il fatto illecito deve essere causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale idoneo ad alterare il volere dell'autore della condotta illecita, restando fermo l'onere dell'interessato di dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso (Cassazione penale sez. VI, 10 maggio 2018, n.33463; Sez. 6, n. 18458 del 05 aprile 2012).*

Va peraltro rilevato che [...] le regole probatorie che disciplinano il processo penale e quello contabile sono nettamente distinte (Cass. civ.,

SS.UU., 21 maggio 2019, n. 13661; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576 e ord. 27 settembre 2008, n. 23197). Per quanto concerne i limiti alla capacità di intendere e volere, in relazione alle condotte rilevanti ai fini della responsabilità civile e amministrativa, la Corte di cassazione, in sede civile, ha avuto modo di rilevare che la forte spinta al gioco d'azzardo, anche ammesso che abbia assunto dimensioni patologiche, non può giustificare l'appropriazione del danaro trattandosi di comportamento autonomo rispetto all'impulso a giocare d'azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza (Cassazione civile sez. lav., 5 dicembre 2018 n.31483; Cassazione civile sez. lav., 21 marzo 2008, n.7650). Nella cornice giurisprudenziale sopra tratteggiata rileva il Collegio come difetti negli argomenti difensivi portati dall'appellante, la dimostrazione della cogenza del disturbo tale da escludere ogni sua volontà in relazione alle singole ripetute condotte appropriative a lui contestate e, soprattutto, la prova della insussistenza del nesso causale tra il preteso impulso patologico e la condotta posta in essere. Le condotte appropriative illecite del danaro avvennero non in una, ma in ripetute occasioni, nel corso di un ampio lasso di tempo, sicché si sarebbe dovuto dimostrare, e ciò non è avvenuto, che in ciascuna di esse l'odierno appellante abbia agito sotto un'irrefrenabile spinta a delinquere. Detta correlazione non è ravvisabile allo stato degli atti. [...] La sentenza di primo grado è immune da censura laddove pone in rilievo che anche nel caso in cui l'attività di gioco e scommessa avesse causato il comportamento compulsivo, tuttavia resterebbe indimostrata una diretta rilevanza della patologia sull'attività di procacciamento del danaro attuata in modo reiterato e

nel corso di molti mesi, attraverso un meccanismo complesso, che non ha determinato una immediata acquisizione del denaro pubblico ma era tale da richiedere un certo lasso di tempo per ottenere la materiale disponibilità delle somme sottratte. Come visto, la condotta illecita [del PASQUARIELLO] si è caratterizzata per l'appropriazione, abilmente preordinata ed organizzata, di somme di denaro senza che sia stata dimostrata la diretta consecutività della condotta ingannevole e il gioco d'azzardo".

Poiché le considerazioni svolte dalla Sezione I d'Appello nella richiamata decisione si attagliano in modo evidente alla presente fattispecie, il Collegio, nel condividerle, le fa integralmente proprie.

E. Per i motivi illustrati, la domanda attorea va parzialmente accolta e, per l'effetto, l'odierno convenuto va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa(in cui è incardinata l'amministrazione militare di sua appartenenza) , della somma complessiva di €. 248.434,16 (€ 197.434,16 per danno patrimoniale diretto, € 1.000,00 per danno da disservizio ed € 50.000,00 per danno all'immagine). Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dal 28 febbraio 2023 (data del giudicato penale) e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- 1- CONDANNA Antonio PASQUARIELLO al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di € 248.434,16 (€ 197.434,16 per danno patrimoniale diretto, € 1.000,00 per danno da disservizio ed € 50.000,00 per danno all'immagine) oltre rivalutazione monetaria a far data dal 28 febbraio 2023, con interessi legali, sulla somma così rivalutata, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
- 2- CONDANNA, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 c.g.c.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024.

Il Cons. estensore

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Il Presidente

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 07/02/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)